



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

CIRCOLARE N.

3622/6072



GDAP-0272066-2009

PU-GDAP-1a00-22/07/2009-0272066-2009

Roma, 21 luglio 2009

Ai Provveditori regionali dell'Amministrazione penitenziaria

E p.c.

Al Sig. Vice Capo Vicario del Dipartimento

Al Sig. Vice Capo del Dipartimento

Al Direttore dell'Istituto Superiore di Studi Penitenziari

Ai Direttori degli Uffici di diretta collaborazione del Capo del Dipartimento

Oggetto: circolare applicazione legge 27 febbraio 2009, n. 14

La legge in oggetto ha ampliato al sfera giuridica dei Garanti conferendo loro le due specifiche prerogative di svolgere colloqui con i singoli ristretti e di visitare senza autorizzazione le strutture penitenziarie.

I primi mesi di applicazione della legge e della conseguente circolare hanno invece segnato, in alcune realtà penitenziarie, un arretramento di tali prerogative ed un aumento delle difficoltà, per i Garanti, di operare all'interno delle strutture.

In particolare, si è assistito a revocche delle tessere di assistente volontario ex art. 78 (precedentemente rilasciate ai Garanti), o ad un'applicazione restrittiva delle direttive impartite con riferimento ai luoghi ed ai tempi in cui possono svolgersi i colloqui con i ristretti.

L'intento della circolare era quello di fornire un'interpretazione univoca delle nuove norme di legge, ma certamente non quello di ridimensionare la preziosa attività svolta da soggetti istituzionali che ha assunto negli ultimi anni un ruolo sempre più importante nella garanzia dei diritti e del buon funzionamento dell'istituzione penitenziaria.

Sebbene l'intenzione fosse cristallina, è evidente che, in alcune circostanze, ha sortito un effetto opposto, non contribuendo alla costruzione di quel clima di serenità e di collaborazione che è essenziale, soprattutto in un periodo di tensione quale quello attuale.

Per questi motivi è opportuno esplicitare e ribadire lo spirito della norma.

In particolare:

- Si ribadisce che i colloqui possono, e non devono, svolgersi nei locali ordinariamente utilizzati per gli incontri con i familiari. Infatti, secondo le singole disponibilità degli istituti e in conformità all'organizzazione del lavoro, criteri di opportunità suggeriscono di mettere a disposizione dei Garanti, ove possibile, locali più idonei o consoni allo scopo. Così pure si ritiene opportuno suggerire che le prassi eventualmente già instaurate, secondo cui i colloqui si svolgevano nelle sale avvocati o nelle sezioni, non hanno ragione di essere dismesse o modificate *in pejus*.
- Si chiarisce che le nuove modalità di interazione individuate dalla legge si aggiungono, e non eliminano, quelle previste dagli art. 17 e 78 O.P. sinora utilizzate in assenza di più puntuali previsioni, per cui ogni revoca delle prerogative individuate da tali articoli può essere giustificata solamente da specifiche motivazioni che facciano riferimento ad elementi concreti obiettivamente valutabili.
- Si conclude, infine, specificando che il limite numerico dei colloqui si riferisce alla sola nuova disposizione di legge, ma non inficia le possibilità di incontro che gli art. 17 e 78 forniscono già ai Garanti; in tale veste, infatti, il garante ha possibilità di incontro con il detenuto, senza che questo limiti le opportunità di colloquio con i familiari.

Si confida nella consueta collaborazione

Il Capo del Dipartimento
Franco Ionta

